

Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 | Consiglio Regionale dell'Umbria martedì 14 giugno 2011 11.08.03

Da: Salvato da Windows Internet Explorer 8

Allegati: Sconosciuto <text/css> (881B)

Sconosciuto <text/css> (2.7KB)

Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6

- [Iter dell'Atto](#)
- [Fascicolo virtuale](#)
- [Testo multivigente](#)
- [Istruttoria](#)
- [Verbali](#)
- [Regolamenti attuativi](#)
- [Controllo di attuazione](#)
- http://www.consiglio.regione.umbria.it/sicor/mostra_atto.php?id=22418&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=6
- [Multimedia](#)

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

01/05/2006 entrata in vigore
07/03/2009 modifica
18/02/2010 modifica

Vedi documento vigente alla data:

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Marzo 2006, n. 6

Norme sul diritto allo studio universitario.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 05/04/2006

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in attuazione del [titolo V della Costituzione](#), detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti.

2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema integrato di interventi teso a utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:

a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari;

b) realizzando, in collaborazione con le università, la rete dei centri per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e mercato del lavoro;

c) promuovendo l'integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria;

d) promuovendo e sostenendo l'utilizzo delle opportunità offerte dalle azioni dell'Unione europea, volte a favorire la mobilità internazionale e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee, nonché di altri paesi.

3. Ai fini della realizzazione delle finalità della presente legge la Regione promuove, anche mediante specifici accordi e convenzioni, la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio universitario, e in particolare con le università, con gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede in Umbria.

Art. 2
Destinatari.

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e dei paesi aderenti all'Unione europea, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti di nazionalità extra-comunitaria fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge, nel rispetto dell'[art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390](#).

Art. 3
Tipologia degli interventi.

1. Le finalità della presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi volti a favorire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale. In particolare gli interventi e i servizi riguardano:

- a) servizi di accoglienza, di accompagnamento psicologico, di orientamento e di informazione;
- b) borse di studio;
- c) prestiti d'onore;
- d) sussidi straordinari;
- e) interventi integrativi delle borse di mobilità;
- f) servizi abitativi;
- g) servizi di ristorazione;
- h) facilitazioni di trasporto;
- i) servizi sanitari e di medicina preventiva, medicina di base, servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento psicologico;
- l) servizi speciali per gli studenti diversamente abili;
- m) attività di tutoraggio per gli studenti residenti nei collegi e nelle case dello studente;
- n) servizi librari e prestiti di libri;
- o) concessione di contributi destinati a favorire la mobilità internazionale, servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale, stage o tirocini formativi all'estero;
- p) attività di stage e di formazione;
- q) concessione di contributi destinati a favorire attività ricreative e culturali all'interno delle residenze universitarie;
- r) servizi speciali destinati a favorire gli studenti lavoratori.

2. La fruizione di alcuni servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui all'[articolo 4](#).

3. Gli interventi ed i servizi devono essere attivati ed erogati, anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche, tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle università e degli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale con sede in Umbria.

TITOLO II
Programmazione e partecipazione

Art. 4
Piano triennale.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'[articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#), del documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Università di cui all'[articolo 6](#), adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:

- a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire, nonché le relative priorità;
- b) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti;
- c) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze e dei servizi;
- d) i criteri per la determinazione delle tariffe e la eventuale partecipazione degli studenti ai costi dei servizi;
- e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti;
- f) i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione.

3. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

Art. 5
Programma attuativo annuale.

1. Il Piano triennale è attuato mediante i programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale.
2. Il programma attuativo annuale, in particolare, contiene:
 - a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento;
 - b) le modalità di assegnazione delle provvidenze;
 - c) gli investimenti, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

Art. 6*Conferenza permanente Regione-Università.*

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di realizzare la concertazione delle linee e degli indirizzi per la predisposizione del Piano triennale tra la Regione, le università aventi sede legale in Umbria e le autonomie locali, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, con funzioni di presidente;
 - b) il Rettore dell'Università degli studi di Perugia o suo delegato;
 - c) il Rettore dell'Università per stranieri di Perugia o suo delegato;
 - d) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;
 - [e] ^[4]
 - e) l'Amministratore unico dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui all' [articolo 10-bis](#) , o suo delegato; ^[5]
 - f) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell'Università degli studi di Perugia;
 - g) cinque studenti eletti, con voto limitato a tre, dalla Commissione di cui all' [articolo 7](#) .
3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale di cui all' [articolo 4](#) . La Conferenza è convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti.
4. La Conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 7*Commissione di controllo degli studenti.*

1. Per garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti al controllo sulla qualità degli interventi e dei servizi di cui all' [articolo 3](#) , è istituita una commissione di nove studenti eletti contestualmente alle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari, di cui sette dell'Università degli studi di Perugia, uno dell'Università per stranieri di Perugia e uno degli altri istituti di cui all' [articolo 2](#) .
2. Gli istituti individuati all' [articolo 2](#) comunicano alla Regione e all'Agenzia di cui all' [articolo 9](#) , entro e non oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche, i nominativi degli eletti ai sensi del [comma 1](#) .
3. La Commissione elegge con voto limitato, al proprio interno, nella sua prima seduta, il Presidente con funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione medesima e un vice presidente ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno.
4. La Commissione di cui al comma 1, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni.
5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta, e può usufruire dei locali dell'Agenzia di cui all' [articolo 9](#) per lo svolgimento delle proprie riunioni.

Art. 8*Funzioni e compiti della Commissione di controllo degli studenti.*

1. La Commissione di cui all' [articolo 7](#) ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti.
[2.] ^[6]
2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all' [articolo 3](#) ed esprime pareri sugli atti di programmazione. ^[7]
3. La Commissione presenta annualmente alla Conferenza permanente Regione-Università una relazione sulla qualità dei servizi erogati dall'Agenzia di cui all' [articolo 9](#) e sull'attuazione del programma annuale di cui all' [articolo 5](#) .

TITOLO III*Agenzia per il diritto allo studio universitario*

Art. 9
Istituzione, finalità e gestione.

1. L'attuazione degli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 4 e 5 compete all'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, di seguito denominata ADiSU, ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, ai sensi dell' [articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2](#), sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.

2. L'ADiSU esercita le proprie funzioni con criteri di imprenditorialità ed economicità.

[Art. 10] ^[8]

Art. 10
Organi.

1. Sono organi dell'ADiSU:

- a) l'Amministratore unico;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

[9]

Art. 10-bis
Amministratore unico

1. L'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al [comma 1](#), secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L'Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

a bis) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a); ^[11]

b) determina la dotazione organica ai sensi dell' [articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2](#) e dispone la destinazione e l'utilizzo del personale ^[12] ;

c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi [...] ^[13] ;

d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni [...] ^[14] ;

e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta [...] ^[15] ;

f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all' [articolo 19](#) ;

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

h bis) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative; ^[16]

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti;

l) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.

[10]

Art. 10-ter
Decadenza dall'incarico.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU per i seguenti motivi:

- a) gravi violazioni di norme di legge;
- b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;

c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell'Agenzia;

d) sopravvenute cause di incompatibilità; e) mancato rispetto degli obblighi di cui all' [articolo 18, comma 2](#) .

[17]

[[Art. 11](#)] [18]

[[Art. 12](#)] [19]

[[Art. 13](#)] [20]

Art. 14

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#) .

2. Spettano al Collegio dei revisori di cui al [comma 1](#) funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'ADiSU. Esso trasmette agli organi dell'ADiSU e alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente.

[[Art. 15](#)] [21]

[[Art. 15](#)] [22]

[[Art. 16](#)] [23]

Art. 17

Personale e modalità di copertura della dotazione organica.

1. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica.

2. Ai dirigenti e al personale dell'ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

2-bis. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale. [24]

3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, nell'ordine, mediante:

a) trasferimenti e comandi di personale regionale;

b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;

c) assunzioni, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 18*Bilancio e risorse.*

1. La gestione economica e finanziaria dell'ADiSU è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.
2. Il bilancio preventivo dell'ADiSU va deliberato in pareggio e l'ADiSU non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse finanziarie di pari importo.
3. Per lo svolgimento delle attività d'istituto, l'ADiSU impiega le seguenti risorse finanziarie:
 - a) lo stanziamento annualmente previsto dal bilancio regionale;
 - b) la quota del Fondo integrativo, di cui all' [articolo 16 della legge n. 390/1991](#), assegnata alla Regione e dalla stessa trasferita all'ADiSU;
 - c) i proventi della tassa per il diritto allo studio universitario attribuiti dalla Regione all'ADiSU;
 - d) le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi;
 - e) le rendite patrimoniali;
 - f) le entrate derivanti da mutui e prestiti;
 - g) altri proventi da contributi ed elargizioni.
4. La Regione contribuisce al funzionamento dell'ADiSU mettendo a disposizione beni immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità attraverso la formula del comodato gratuito.
5. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, sono utilizzati a titolo di comodato gratuito dall'ADiSU nel rispetto dei vincoli previsti dall' [articolo 21 della legge n. 390/1991](#).

Art. 19*Mutui e prestiti.*

1. L'ADiSU può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'ADiSU.
2. Le entrate proprie dell'ADiSU, valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al [comma 1](#), sono quelle derivanti da:
 - a) proventi dei servizi resi;
 - b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi;
 - c) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.
3. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.
4. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non rimosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

[Art. 20] [25]**Art. 20***Vigilanza e controllo*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:
 - a) le norme regolamentari;
 - b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;
 - c) il bilancio di previsione annuale;
 - d) il conto consuntivo.

[26]**Art. 21***Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente una relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADiSU.

TITOLO IV*Norme finali e transitorie*

Art. 22
Abrogazioni.

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) [legge regionale 12 agosto 1994, n. 26](#) ;
- b) [legge regionale 23 ottobre 2002, n. 17](#) ;
- c) [legge regionale 1° settembre 1981, n. 66](#) ;
- d) [titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59](#) ;
- e) [legge regionale 26 marzo 1984, n. 18](#) ;
- f) [legge regionale 5 marzo 1986, n. 10](#) ;
- g) [legge regionale 22 agosto 1986, n. 40](#) ;
- h) [legge regionale 30 agosto 1988, n. 32](#) ;
- i) [Reg. 9 luglio 1982, n. 2](#) .

Art. 23
Norme finali e transitorie.

1. L'ADiSU, già istituita ai sensi della [legge regionale n. 26/1994](#) è regolata dalla presente legge.
2. Gli organi dell'Agenzia di cui alla [legge regionale n. 26/1994](#), in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del commissario di cui al [comma 3](#), ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che decade con la nomina del nuovo Collegio ai sensi del [comma 4](#).
3. La Giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea dell'ADiSU fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui all' [articolo 12](#).
4. Entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio d'amministrazione dell'ADiSU il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di cui all' [articolo 12](#) approva il regolamento interno previsto dal medesimo articolo, comma 3, lettera b), determinando la dotazione organica, previo esperimento delle forme di partecipazione sindacale previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante trasferimenti e attivazione di comandi di personale regionale, con precedenza per quello già in servizio presso l'Agenzia di cui alla [legge regionale n. 26/1994](#). Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.
6. Per il funzionamento dell'ADiSU, fino alla copertura della dotazione organica di cui all' [articolo 17, comma 3, lettera a\)](#), la Giunta regionale assicura, su proposta del commissario previsto al [comma 3](#), il personale necessario, scegliendolo tra quello già in servizio presso l'Agenzia di cui alla [legge regionale n. 26/1994](#).
7. La Giunta regionale approva, su proposta dell'ADiSU, il primo programma annuale nelle more di approvazione del Piano triennale di cui all' [articolo 4](#).
8. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni ed a costituire, con proprio decreto, la Conferenza permanente Regione-Università.
9. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari i membri della Commissione prevista all' [articolo 7](#) sono eletti, con voto limitato a cinque, dal Consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Perugia tra tutti gli iscritti agli istituti di cui all' [articolo 2](#).
10. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1° novembre 1979, utilizzati dall'ADiSU alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla stessa mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consistenza.

Art. 24
Norma finanziaria.

1. Al finanziamento dell'onere previsto all' [articolo 18, comma 3, lettera a\)](#), si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse disponibili previste per la [legge regionale n. 26/1994](#) nella unità previsionale di base 10.1.002 denominata «Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria» (cap. 931).
2. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 marzo 2006

Lorenzetti

Note sulla vigenza

- [4] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4](#).
- [5] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4](#).
- [6] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4](#).

- [7] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [8] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [9] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [10] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [11] - Integrazione da: [Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)
- [12] - Integrazione da: [Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)
- [13] - Abrogazione da: [Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)
- [14] - Abrogazione da: [Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)
- [15] - Abrogazione da: [Articolo 9 Comma 5 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)
- [16] - Integrazione da: [Articolo 9 Comma 6 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)
- [17] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [18] - Abrogazione da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [19] - Abrogazione da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [20] - Abrogazione da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [21] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [22] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#) - Abrogazione da: [Articolo 9 Comma 7 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)
- [23] - Abrogazione da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [24] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 4.](#)
- [25] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 9 Comma 8 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)
- [26] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 9 Comma 8 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)